

COMUNE DI LOREO

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Processo decisionale e Piano operativo

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti a definire ed approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene tuttavia che, se è vero che la responsabilità complessiva del processo spetti al Sindaco, è altrettanto vero che necessariamente sono coinvolti gli organi gestionali e politici, secondo le rispettive competenze, risultando quindi opportuno coinvolgere sia la Giunta Comunale che il Consiglio Comunale, quest'ultimo ai sensi della previsione dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio Comunale competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*. Pertanto il Sindaco, con il supporto delle competenti strutture dell'Ente, predispone il Piano che viene condiviso dalla Giunta Comunale che, a sua volta, lo propone all'approvazione del Consiglio Comunale. La documentazione dovrà essere inviata alla sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicata sul sito web del Comune.

Il Piano operativo dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni del Comune, tanto per quelle detenute in via diretta che quelle in via indiretta, attraverso un'analisi non solo di mera e formale legittimità giuridica, ma anche facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico- strategica volta a ridurre il numero delle partecipazioni possedute.

Da sottolineare che per quanto riguarda le *"partecipazioni dirette"* le quote sono di percentuale modesta mentre per quanto riguarda le *"partecipazioni indirette"* il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni e pertanto sarebbe utile aprire un tavolo di confronto con gli altri Soci, con l'obiettivo di una attenta verifica dei criteri imposti dal comma 611, articolo 1 della Legge 190/2015.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (c. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione

aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (c. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (c. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (c. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano sono fondamentalmente due: gli obiettivi e la strategia.

a) Gli obiettivi.

Gli obiettivi che si prefigge il Piano sono:

- Definire un nuovo modello di "governance" per rendere più stretto il rapporto tra il "Comune- Socio" e le singole Società partecipate e per rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo; a tal proposito risulta fondamentale il livello di controllo che il "Comune- socio" deve esercitare sulle proprie partecipate: si dovrà elaborare quindi un quadro di relazioni nelle quali l'esercizio del controllo da parte del Comune si configuri come un obbligo sostanziale non solo nel rapporto Comune- Società ma anche per un confronto sugli equilibri finanziari, nel quadro funzionale del c.d. "controllo analogo".
- Definire per ciascuna partecipata un piano strategico che preveda la loro crescita dimensionale, l'apertura al mercato soprattutto per le società che operano nei servizi pubblici locali e l'aumento della redditività e dell'efficienza; risulta comunque evidente che il Piano di Razionalizzazione va comunque reso compatibile con i processi di sviluppo delle singole Società.
- Definire un quadro chiaro e condiviso per la definizione di alcune situazioni economico-finanziarie tra il Comune e alcune Società;
- Ridurre i costi di funzionamento anche attraverso la riorganizzazione di organi amministrativi e di strutture aziendali e relativa riduzione delle remunerazioni;

b) La strategia.

La strategia su cui fondare il Piano è:

- Definire con chiarezza il perimetro delle partecipate realizzando compiutamente il principio dell'agire strettamente entro i compiti istituzionali del Comune;
- Ridurre il rischio di detenzione di partecipazioni ritenute non essenziali alle finalità del Comune;
- Aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate ed estendere tale modello anche a Consorzi, Istituzioni, ecc. che con il Comune hanno relazioni di natura funzionale, patrimoniale e finanziaria.

Per quanto attiene la trasparenza il Comune provvede ad aggiornare periodicamente il proprio sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" con tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013 art. 22. Tale decreto relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che per ciascun ente organismo partecipato vengono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico

complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

I diversi organismi partecipati stanno adeguando i propri siti istituzionali in ottemperanza alle prescrizioni previste in materia di trasparenza.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Elenco Società con quote di partecipazioni dirette

Il comune di LOREO partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società POLESINE ACQUE Spa con una quota dello 0,13%;
2. Società AS2 Srl: il Consiglio Comunale il 13.02.2015 con atto n. 2 ha deliberato di entrare nella compagine societaria mediante la sottoscrizione di n. 1 quota del valore di €. 296,00;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Elenco Società con quote di partecipazioni indirette

- 1) ECOAMBIENTE SRL (tramite la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Rsu)
- 2) VIVERACQUA S.c.r.l. (tramite la partecipazione diretta del comune alla Polesine Acque Spa)

3. Elenco Enti pubblici vigilati nei quali l'ente detiene una quota di partecipazione

- 1) Consorzio AIA – Consorzio fra Enti Locali per la realizzazione dell'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine – con una quota del 11,00% (istituito con L.R. n. 33/1977 e ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000)
- 2) Consorzio RSU per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – con una quota del 1,65% - ente responsabile di bacino del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e attualmente in stato di liquidazione ai sensi della L.R. 52/2012. La predetta Legge stabilisce le nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando il Consiglio di Bacino, da istituirsi con convenzione, come forma di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti nello stesso bacino territoriale; inoltre secondo la legge di stabilità 2015 (art. 1 c. 609 L. 190/2014) è prevista la partecipazione obbligatoria a tali enti di governo. Attualmente risulta in fase di avvio la procedura per l'istituzione del Consiglio Bacino Rifiuti.
- 3) Consorzio ATO Rifiuti ente nel quale il Comune deteneva una partecipazione pari al 1,65% ma recentemente chiuso e liquidato. Inizialmente istituito ai sensi della L.R. 3/2000 e del D.Lgs. 267/2000 allo scopo di garantire la gestione dei rifiuti urbani.
- 4) Consiglio di Bacino ATO Polesine nel quale il Comune detiene una partecipazione pari al 1,42%. Trattasi di un organismo obbligatorio costituito per l'organizzazione del servizio idrico integrato fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla L. R. n. 17 del 27/04/2012. Precedentemente denominato Consorzio d'Ambito

Territoriale Ottimale Polesine. Gli enti aderenti al nuovo Ente hanno sottoscritto apposita Convenzione (rep. N. 1 del 18/02/2013) la cui durata è prevista in 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Organismo avente propria personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo del servizio stesso. Ente che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla Società Polesine Acque Spa.

- 5) ConSviPo – Consorzio per lo Sviluppo del Polesine nel quale il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 0,6967%. E' un'azienda speciale istituita ai sensi del D.Lgs 267/2000 ed opera come agenzia di sviluppo locale quale organismo di indirizzo di programmazione, coordinamento e propulsione delle iniziative di promozione del territorio polesano. Nel corso dell'anno 2014 il Comune di Loreo è risultato beneficiario di alcuni contributi da parte del Consvipo destinati alla realizzazione di interventi di sviluppo locale.

Tali forme di partecipazione sono qui indicate per avere un quadro completo delle “partecipazioni” del Comune ma non saranno oggetto di “razionalizzazione” del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Polesine Acque Spa

Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Loreo pari allo 0,13%

La Società è interamente a capitale pubblico ed è partecipata da 52 Comuni dell'ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale (50 Comuni della Provincia di Rovigo, uno della Provincia di Venezia e uno della provincia di Verona); ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte III (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali), Titolo I (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria), Capo I e II, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Polesine Acque spa è il gestore unico del servizio idrico integrato individuato dall'Autorità d'Ambito Polesine – Consiglio di Bacino Polesine con convenzione del 16.05.2005 rep. 81711 del 16.05.2005 e successive integrazioni. La forma giuridica scelta per l'affidamento a Polesine Acque della gestione del s.i.i. è quella dell'in house providing. La durata del servizio è prevista fino al 2038.

La Società è stata costituita il 31.12.1996 con atto a rogito del Notaio Wurzer di Badia Polesine (RO) - rep. N. 62.825, registrato a Badia Polesine il 12.02.1997 al n. 82. A seguito dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale e della obbligatorietà del gestore unico del servizio idrico integrato, nella stessa Società, sono successivamente confluiti i Consorzi di Enti locali e le Aziende speciali che gestivano nei propri territori il servizio idrico per conto dei Comuni aderenti. Il Comune di Loreo ha gestito autonomamente le proprie reti fino

all'istituzione del Consorzio obbligatorio. Attualmente la Società Polesine Acque gestisce il servizio di fognatura sul territorio comunale e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Richiamando l'art. 1 c. 611 della Legge 190/2014 ed analizzando i criteri proposti per il processo di razionalizzazione si precisa che la Società Polesine Acque non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a) b) c) d), pertanto è intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà di Polesine Acque Spa, trattandosi del gestore unico individuato dall'organismo di governo dell'Ambito mediante affidamento diretto. Inoltre trattasi di un servizio pubblico di interesse generale ed essenziale. La stessa Società presenta i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e ricade nell'ambito territoriale ottimale. Il Comune di Loreo aderisce, infatti, al Consiglio di Bacino Polesine, ente di governo istituito per l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale di riferimento; la stessa legge di stabilità 2015 all'art. 1 c. 609 prevede l'obbligatorietà per gli enti locali di partecipare agli enti di governo dell'ambito in cui ricadono. Si precisa che il Consiglio di Bacino Polesine ha affidato la gestione del s.i.i. a Polesine Acque ed ha predisposto anche la relazione prevista dall'art. 34 comma 13 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 relativa all'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica. Infatti l'articolo 34 c. 20 prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Per quanto attiene la lettera e) del comma 611, si evidenzia che la situazione economico-patrimoniale della Società dell'ultimo triennio è positiva come si desume dai dati di bilancio riportati nella relazione tecnica allegata al presente piano; per quanto attiene le spese di personale si può dire che gli ultimi anni hanno visto un sensibile aumento dovuto all'acquisizione del personale proveniente dalle Società indirette “Polesine Acque Engineering” e “Sodea Srl” a seguito della loro chiusura e trasferimento del relativo personale a Polesine Acque.

In materia di contenimento dei costi si precisa che la Società provvede già all'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 163 del 2006, nonché in data 30.04.2014 il Consiglio di Amm.ne di Polesine Acque ha deliberato un atto di indirizzo in materia di personale e politiche retributive. Inoltre la Società ha recepito le indicazioni in materia di assunzione del personale, di conferimento degli incarichi e di conferimento della spesa del personale, disposte dall'Autorità d'Ambito – Consiglio di Bacino Polesine che, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 19/02/2015, ha approvato un atto di indirizzo in materia di gestione del personale dipendente al gestore del servizio idrico integrato Polesine Acque, ai sensi del D.L. 66/2014 (convertito nella L. 89/2014), D.L. 90/2014 (convertito nella L. 90/2014) e D.Lgs 112/2008. Tra le misure previste vi rientra il divieto di nuove assunzioni, limitandole a quelle a tempo determinato necessarie a garantire il rispetto del contratto di servizio e della Carta dei Servizi, il divieto di applicare aumenti di livelli di inquadramento contrattuale e/o aumenti retributivi a qualsiasi titolo ai dipendenti; inoltre è prevista l'applicazione dell'attuale normativa in materia di previdenza attuando dove è previsto la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Tra le altre misure di contenimento dei costi la Società ha previsto il conseguimento di risparmi con riguardo alla fornitura di energia elettrica in quanto provvede (tramite la centrale di committenza di ViverAcqua) ad acquistare energia elettrica sul libero mercato a prezzi vantaggiosi tali da garantire un risparmio per la Società di circa 200-300 mila euro annui; si segnala anche un minor costo di circa 100 mila euro per quanto attiene il programma piano

lettura contatori e un ulteriore risparmio di 300 mila euro sui lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria in ragione di una nuova aggiudicazione dell'appalto di tali lavori. (nota del 02/03/2015 della società Polesine Acque trasmessa ad uno dei Comuni soci e poi inviata a tutti gli altri Soci per opportuna conoscenza).

Per quanto attiene i rapporti finanziari con Polesine Acque si precisa che la stessa deve provvedere al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato ai Comuni a titolo di corrispettivo per l'utilizzo delle reti di proprietà dei Comuni Soci. Trattasi di un canone individuato dal Consiglio di Bacino con propria deliberazione. Alla data attuale la Società non è in linea con i pagamenti a favore del Ns. Comune, ma la stessa Assemblea dei Soci ha previsto un piano di rimborso che a partire dal 2015 prevede il versamento del canone annuale in aggiunta ad una quota dei canoni pregressi. Il piano di rientro dovrebbe esaurirsi nel 2023.

Sarà cura del Comune di Loreo adottare a breve un proprio atto di indirizzo in materia di gestione del personale condividendo le indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino.

Si rimanda alla relazione tecnica per i dati di bilancio della Società. Dai dati di bilancio della società si evidenzia un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre anni, pertanto, non è necessario l'accantonamento al bilancio di previsione 2015 del Comune, come richiesto dalla L. 147/2013, nei casi di perdite delle proprie società partecipate.

2. Società AS2 Srl

Come già indicato in premessa il Comune di Loreo ha recentemente acquistato una quota della società As2 Srl al fine di affidare alla stessa i servizi di cui all'art. 2 dello Statuto.

La Società è stata costituita a seguito di scissione parziale di ASM Rovigo Spa e conseguente istituzione della Società As2 Srl avvenuta con atto notaio Wurzer repertorio n.88.668 del 23.01.2010, registrato a Badia Polesine al n. 226 il 28/01/2010. Inizialmente l'unico Socio era il Comune di Rovigo poi vi hanno aderito altri comuni ed altri enti pubblici. Il Comune di Adria vi ha aderito con propria deliberazione Consiliare n. 25 in data 27.04.2010. La durata della società è prevista fino al 31/12/2030.

Società a totale capitale pubblico cui vi partecipano diversi comuni del territorio della provincia di Rovigo nonché altri enti pubblici quali: Consvipo, Iras e la stessa Amministrazione Provinciale di Rovigo.

Eroga servizi strumentali alla Pubblica Amministrazione Locale, secondo la normativa specifica (Legge n. 248 del 4 agosto 2006, cosiddetta "Legge Bersani"). Eroga i servizi secondo modalità concordate sulle specifiche esigenze dell'Ente Locale (con presenza, anche continuativa, presso la sede dell'Ente, se richiesto, o a distanza, dal Centro Servizi di AS2), spesso in collaborazione con partners leader di mercato per gli specifici servizi richiesti.

Società che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale dei Soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenze dei medesimi Enti. Essa deve operare con le amministrazioni

pubbliche locali partecipanti alla compagine societaria o affidanti, ma non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara.

Trattandosi di società in house il Comune potrà provvedere all'affidamento diretto di alcuni servizi strumentali all'attività dell'ente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la gestione in house.

Con riferimento al comma 611 della legge di stabilità 2015 si ritiene comunque di mantenere la partecipazione nella Società As2 Srl in quanto società indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientrante nelle fattispecie previste dal c. 611 della L. 190/2014 lettere a) b) c) d). Per quanto attiene invece la lettera e) del citato comma relativo al contenimento dei costi di funzionamento si precisa che la società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale ed effettua gli acquisti di beni e servizi secondo quanto è previsto dal D.Lgs 263/2006, dotandosi anche di un regolamento interno per gli acquisti in economia. La società ha predisposto delle misure di contenimento delle politiche retributive che dovranno essere analizzate dal Comune Socio. La società ha provveduto alla riduzione del numero degli amministratori individuando la figura dell'Amministratore Unico con una diminuzione del 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 a titolo di compenso.

La società è dotata anche del Comitato di Controllo, sede del controllo analogo, che non rappresenta un costo per la Società in quanto composto dagli amministratori dei soci. Sta operando nel massimo contenimento dei costi, tra questi vi rientra la richiesta di riduzione del canone di locazione degli uffici aziendali in analogia con quanto previsto per gli enti pubblici.

Non ritenendo quindi di procedere ad un processo di razionalizzazione per la società As2 si ritiene che l'unico dovere in capo al Comune consista nell'adozione di un atto di indirizzo in materia di personale che a breve sarà oggetto di attuazione.

La quota di partecipazione societaria non è di particolare rilievo, si rimanda ai dati di bilancio della Società riportati nell'allegata relazione tecnica, dai quali si desume una buona situazione economica – finanziaria. Gli ultimi bilanci d'esercizio riportano un risultato positivo quindi il Comune non deve procedere all'accantonamento nel bilancio di previsione 2015 della quota prevista dalla L. 147/2013.

Società con quote di partecipazioni INDIRETTE

Tra le Società indirette cui partecipa il comune di Adria si segnalano le seguenti:

- 3) ECOAMBIENTE SRL (tramite la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Rsu)
- 4) VIVERACQUA S.c.r.l. (tramite la partecipazione diretta del comune alla Polesine Acque Spa)

Per le società indirette il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento di tali partecipazioni, quindi, si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri Soci partecipanti alle stesse.

1. ECOAMBIENTE S.R.L.

La Società è stata costituita in data 24/08/2012 (con effetto dal 31/08/2012) a seguito della fusione per unione delle società precedentemente attive quali gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Rovigo: Asm Ambiente Srl per il Comune di Rovigo ed Ecogest Srl negli altri Comuni della provincia di Rovigo.

ECOAMBIENTE srl è stata costituita con atto di fusione tra ASM AMBIENTE srl ed ECOGEST srl, sottoscritto presso il notaio Lidio Schiavi di Adria in data 24 agosto 2012, ed è entrata in attività con l'iscrizione al registro imprese in data 31 agosto 2012.

ECOAMBIENTE srl, è dunque società detenuta dal Comune di Rovigo per il 66,3563% e dalla restante parte del 33,6437% dal Consorzio RSU – consorzio tra i comuni della provincia di Rovigo (attualmente in fase di liquidazione ed in attesa di costituzione del nuovo ente di bacino ottimale). Vista la partecipazione del Comune di Loreo in quest'ultimo ne deriva la partecipazione indiretta dell'ente. La partecipazione del Comune di Loreo nel Consorzio Rsu risulta pari al 1,65% che quest'ultimo, a sua volta, detiene una quota di partecipazione pari al 30% in Ecoambiente.

In ragione della sua conformazione e delle sue attività, ECOAMBIENTE srl risulta società "in house providing" con affidamento dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in tutto il territorio provinciale. Svolge la gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali; la società è vincolata a svolgere la propria attività con gli enti Soci e nel territorio di riferimento dei soci

Dal 31/08/2012 la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i diritti, le obbligazioni, i rapporti contrattuali facenti capo alle società fuse. La durata della Società è fissata, come previsto dallo Statuto, al 31/12/2050.

La gestione in house del servizio rifiuti ad Ecoambiente è stata confermata ai sensi dell'art. 34 commi 20 e seguenti del D.L. 179/2012 trattandosi di un servizio pubblico locale a rete a rilevanza economica; inoltre è previsto che l'organizzazione del servizio rifiuti urbani avvenga per ambiti o bacini territoriali o omogenei, come ribadito all'art. 1 c. 609 della legge di stabilità 2015. Le attuali funzioni dell'ente di Bacino sono svolte dal Consorzio RSU, ora in liquidazione, in attesa di costituzione del nuovo ente denominato Consiglio di Bacino Rifiuti con l'obbligo degli enti locali di aderire a tali enti di governo.

Ne deriva che la società Ecoambiente non rientra nei casi previsti all'art. 1 c. 611 della Legge di stabilità 2015. Nei rapporti con Ecoambiente il Comune agisce per conto del Consorzio RSU che fornisce le linee guida per l'organizzazione del servizio.

Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione allegata al presente piano.

2. VIVERACQUA S.C.R.L.

La Società Viveracqua S.c.r.l. è stata costituito con atto rep. N. 14894 del 30.11.2011 a rogito del Notaio Francesca Boschetti di Giuseppe.

La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n.152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali

finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria e realizzando delle economie di scala. Tra questi vi rientrano ad esempio la gestione delle procedure di appalto, opera come centrale di committenza per gli acquisti di beni e servizi, svolge attività di service per l'analisi, il confronto e la trattazioni di questioni e problematiche di tipo giuridico - amministrativo comuni ai Soci.

Il 25.07.2013 il Consiglio di Amministrazione di Polesine Acque ha deliberato di partecipare alla Società consortile Viveracqua scarl, e detiene una partecipazioni pari al 6,70% del capitale sociale della stessa. Gli amministratori non ricevono alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico.

Polesine Acque ha partecipato con proprio personale a gruppi di lavoro riguardanti la sicurezza, il nuovo metodo tariffario, la normativa di settore ed ha aderito al gruppo di acquisto per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2014.

Non ha costi e spese per il personale in quanto non ha dipendenti. Tale condizione di per se è in contrasto con il criterio previsto alla lett. b) del comma 611. Tuttavia è da considerare che se l'assenza dei dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica è ragionevole non applicare in modo automatico il suddetto criterio di soppressione della Società. Inoltre trattandosi di una partecipazione indiretta questo Comune non può che rilevare quanto sopra espresso rinviando a Polesine Acque ogni ulteriore approfondimento.

Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione tecnica.

Loreo, 28/03/2015



IL SINDACO
Moreno Gasparini